

D.d.s. 19 dicembre 2019 - n. 18820
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia.
Integrazione AL D.D.S. N. 19306 DEL 20 DICEMBRE 2018.
Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per misure
connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi
per le operazioni: 2.1.01; 4.1.03; 4.4.01; 8.1.01; 19.3.01 e per
operazioni previste nei bandi attivati dai Gruppi di azione
locale (GAL).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visti:

- il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, che costituisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazioni (art. 35);
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione UE n. 1394/2016 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 9219, del 16 dicembre 2019 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Visto il decreto del MIPAAF n. 497 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», che abroga il precedente decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 e individua tra l'altro la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative per mancato rispetto degli impegni previsti dalle misure e operazioni dello Sviluppo Rurale;

Visto il d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del dm n. 1867 del 18 gennaio 2018- per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi (operazioni: 1.1.01, 1.2.01, 3.1.01, 3.2.01, 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 4.3.01, 4.3.02, 4.4.01, 4.4.02, 5.1.01, 6.1.01, 6.4.01, 6.4.02, 7.2.01, 7.3.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01, 8.1.01, 8.3.01, 8.4.01, 8.6.01, 8.6.02, 10.1.02, 16.1.01, 16.2.01, 16.4.01, 16.10.01, 16.10.02, 19.1.01, 19.4.01)», che definisce a livello regionale la modalità di riduzione ed esclusione dai contributi per le inadempienze a carico delle operazioni i cui bandi sono stati attivati da Regione Lombardia entro l'anno 2018;

Visti i decreti della Direzione Generale Agricoltura:

- d.d.s.n. 10133 del 10 luglio 2019 che approva le disposizioni attuative per la presentazione delle domande dell'operazione 2.1.01 - Incentivi per l'attività di consulenza aziendale;
- d.d.s.n. 9777 del 3 luglio 2019 che approva le disposizioni attuative per la presentazione delle domande dell'operazione 4.1.03 - Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione;
- d.d.s.n. 10590 del 17 luglio 2019 che approva le disposizioni attuative per la presentazione delle domande dell'operazione 4.4.01 - Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità;
- d.d.s.n. 3035 del 7 marzo 2019 che approva le disposizioni attuative per la presentazione delle domande dell'operazione 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento;
- d.d.s.n. 18450 del 17 dicembre 2019 che modifica gli impegni previsti dai bandi approvati con i decreti n. 121/2016, n. 8864/2016, n. 9891/2017, n. 1926/2018 e n. 3035/2019 per i beneficiari dell'operazione 8.1.01;
- d.d.u.o n. 3735 del 20 marzo 2019 che approva le disposizioni attuative per la presentazione delle domande dell'operazione 19.3.01 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- d.d.s.n. 16538 del 20 dicembre 2017 che approva il documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale, nell'ambito dell'Operazione 19.2.01, comprendente indicazioni sull'attuazione delle Misure approvate da ciascun Gruppo di Azione Locale (GAL) nei Piani di sviluppo locale (PSL);

Considerato che i GAL hanno proceduto alla pubblicazione dei bandi per le operazioni previste dai PSL;

Considerato che, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2014 ed in particolare degli articoli 63 e 64, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, la riduzione dell'importo del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto/pagamento è definita come sanzione amministrativa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 «Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale» del d.m. n. 497 del 17 gennaio 2019, è stato definito che le Regioni, sentiti gli Organismi Pagatori competenti, individuino con propri provvedimenti, i seguenti elementi:

- a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle Operazioni, alle Misure/Sottomisure;
- b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'articolo 20 e dell'Allegato 6 del D.M. n. 1867/2018;
- c) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- d) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di Operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Operazione stessa;

Considerata:

- la necessità di dare attuazione a quanto definito dal sopracitato articolo 24 del d.m. n. 497 del 17 gennaio 2019, per le seguenti Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 connesse agli investimenti strutturali, infrastrut-

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2020

turali e ai servizi, non inserite nel d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018:

- 2.1.01 - Incentivi per l'attività di consulenza aziendale;
- 4.1.03 - Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione;
- 19.3.01 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- la necessità di aggiornare la tabella di valutazione delle inadempienze rispetto a quella approvata con d.d.s. n. 19306 /2018, per le Operazioni:
 - 4.4.01 - Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità (tabella integrata in quanto il bando approvato con d.d.s. n. 10590 del 17 luglio 2019 prevede nuovi interventi rispetto al bando approvato nel 2017);
 - 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento (in quanto con il bando approvato con d.d.s. n. 3035/2019 è stato stralciato un impegno accessorio, applicabile ai beneficiari aderenti a tale bando; mentre con d.d.s. n. 18450/2019 è stato modificato l'impegno accessorio relativo alla riduzione della superficie impiantata rispetto alla superficie collaudata, applicabile a tutti i beneficiari che aderiscono all'Operazione 8.1.01);
- la necessità di definire le riduzioni ed esclusioni dai contributi/premi nel caso non vengano rispettati gli impegni e gli obblighi previsti dalle operazioni attivate nell'ambito dei Piani di sviluppo locale attuati dai gruppi di azione locale (GAL);

Ritenuto opportuno di approvare l'Allegato 1 al presente provvedimento denominato «PSR 2014 - 2020 Integrazione al d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018 - Riduzioni ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni ed altri obblighi nell'ambito delle misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi - Operazioni: 2.1.01, 4.1.03, 4.4.01, 8.1.01, 19.3.01- e operazioni previste nei bandi attivati dai gruppi di azione locale (GAL)», parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra il d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018;

Considerato che l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni ed altri obblighi riguarda aspetti di competenza rispettivamente dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di disciplinare la materia in un unico documento;

Acquisito via e-mail in data 10 dicembre 2019 il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. XI/1574 del 19 aprile 2019;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1 denominato: «PSR 2014 - 2020 Integrazione al d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018 - Riduzioni ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni ed altri obblighi nell'ambito delle misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi - Operazioni: 2.1.01, 4.1.03, 4.4.01, 8.1.01, 19.3.01- e operazioni previste nei bandi attivati dai gruppi di azione locale (GAL)», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che integra il d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it - sezione «Monitoraggio e Valutazione» - sottosezione «Quadro sanzionatorio»;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Rita Cristina De Ponti

ALLEGATO 1



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI



Regione
Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Autorità di Gestione

Organismo Pagatore Regionale

**PSR 2014- 2020 - INTEGRAZIONE AL D.D.S. N. 19306 DEL 20 DICEMBRE
2018
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI
PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI
NELL'AMBITO DELLE MISURE CONNESSE AGLI INVESTIMENTI
STRUTTURALI, INFRASTRUTTURALI E AI SERVIZI -
OPERAZIONI: 2.1.01, 4.1.03, 4.4.01, 8.1.01, 19.3.01 e OPERAZIONI
PREVISTE NEI BANDI ATTIVATI DAI GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)**

Sommario

1. **PREMESSA**
2. **RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E DI ALTRI OBBLIGHI**
3. **RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA**
4. **IMPEGNI ACCESSORI PREVISTI PER LE SINGOLE OPERAZIONI**
5. **IMPEGNI ACCESSORI PREVISTI PER LE OPERAZIONI IMPLEMENTATE CON I PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL**

1. PREMESSA

Il d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018 “Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del dm n. 1867 del 18 gennaio 2018– per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi (operazioni: 1.1.01, 1.2.01, 3.1.01, 3.2.01, 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 4.3.01, 4.3.02, 4.4.01, 4.4.02, 5.1.01, 6.1.01, 6.4.01, 6.4.02, 7.2.01, 7.3.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01, 8.1.01, 8.3.01, 8.4.01, 8.6.01, 8.6.02, 10.1.02, 16.1.01, 16.2.01, 16.4.01, 16.10.01, 16.10.02, 19.1.01, 19.4.01)” ha dato applicazione a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

In particolare, il d.d.s. n. 19306/2018 ha definito a livello regionale quanto previsto dall’art. 24 “*Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale*” del suddetto DM n. 1867/2018 con riferimento alle **Misure connesse agli investimenti strutturali e infrastrutturali e ai servizi** e definite dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR 2014-2020). Tale articolo 24 demanda alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni e Province Autonome l’emanazione di specifici provvedimenti relativi all’individuazione di:

- fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle Operazioni, alle Misure/Sottomisure;
- livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’articoli 20, e Allegato 6 del DM n. 2490/2017;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di Operazione che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa.

Il sopracitato d.d.s. riassume inoltre le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario, in particolare quelle relative al mancato rispetto:

- delle condizioni di ammissibilità,
- del divieto di accedere a doppio finanziamento e di presentare dichiarazioni false,
- degli obblighi stabiliti in materia di “de minimis”,
- delle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 in merito agli appalti pubblici,
- della normativa vigente in materia di DURC e di certificazione antimafia,

nonché l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Ad integrazione del d.d.s. n. 19306/2018 e in attuazione al Decreto Ministeriale n. 497 del 17/1/2019 “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”, viene predisposto il presente atto, per le Operazioni **connesse agli investimenti strutturali e infrastrutturali e ai servizi**, definite dal PSR 2014 – 2020 e non inserite nel d.d.s. n. 19306 / 2018 in quanto i bandi sono stati approvati successivamente alla predisposizione del suddetto decreto, nonché per tutte le Operazioni attivate con i bandi predisposti dai gruppi di azione locali (GAL).

Si rileva altresì che il suddetto D.M. n. 497 del 17/1/2019 non presenta elementi di novità in riferimento alle misure connesse agli investimenti strutturali e infrastrutturali e ai servizi rispetto al D.M. 1867/2018.

In particolare, le Operazioni considerate sono le seguenti:

2.1.01 – Incentivi per l’attività di consulenza aziendale;

4.1.03 - Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione;

4.4.01 - Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità (bando approvato con d.d.s. n. 10590 del 17 luglio 2019) che prevede un nuovo intervento rispetto al bando approvato nel 2017 e conseguentemente nuovi impegni accessori);

8.1.01 – Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento (per i beneficiari aderenti al bando approvato con d.d.s. n. 3035 del 7 marzo 2019, in quanto è stato stralciato un impegno accessorio, rispetto ai bandi precedenti, mentre per **tutti** i beneficiari che aderiscono all’Operazione 8.1.01 è stato modificato l’impegno

accessorio relativo alla riduzione della superficie impiantata rispetto alla superficie collaudata, con decreto 18450 del 17 dicembre 2019);

19.3.01 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Il documento è stato redatto congiuntamente dalle Strutture dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

2. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E DI ALTRI OBBLIGHI

In caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari di tutte le Operazioni, a seconda delle caratteristiche del sostegno (es. sostegno in "*de minimis*", sostegno rivolto a beneficiari che devono rispettare la "normativa appalti") sono applicate riduzioni ed esclusioni dai contributi previsti per le domande ammesse al finanziamento.

Le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli obblighi vigenti, riportate ai paragrafi 2.1 e 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3) del d.d.s. n. 19306/2018, vengono applicate anche alle Operazioni 2.1.01, 4.1.03, 4.4.01, 8.1.01, 19.3.01 oggetto del presente atto, nonché a tutte le Operazioni attivate con i bandi predisposti dai GAL.

3. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA

Gli impegni specifici, previsti dai bandi delle Operazioni e assunti dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno, sono distinti in **essenziali** ed **accessori** e il mancato rispetto di tali impegni implica, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

Le disposizioni definite al paragrafo 3 del d.d.s. n. 19306/2018 relative al mancato rispetto degli impegni essenziali e degli impegni accessori e l'indicazione di ulteriori fattispecie di decadenza totale dal contributo sono le medesime anche per le Operazioni oggetto del presente atto, così come la metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni dai premi relativamente al mancato rispetto degli impegni di misura definiti come "impegni accessori", descritta al paragrafo 4; quanto sopra si applica anche per tutte le Operazioni attivate con i bandi predisposti dai GAL.

Nel presente atto vengono di seguito dettagliati i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione di impegni accessori specifici per le Operazioni sopraindicate e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 20 e dell'Allegato 6 del D.M. n. 497/2019.

Uno stesso impegno può, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, configurarsi come impegno essenziale o accessorio¹. Gli impegni accessori che prevedono un complementare impegno essenziale sono identificati nelle tabelle riportate al successivo paragrafo 4 con un asterisco (*).

¹ Esempio: per l'operazione 2.1.01 l'impegno essenziale prevede: "Presentare la domanda di saldo del contributo entro 90 giorni dalla scadenza del progetto" mentre l'impegno accessorio recita: "Presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dal termine per la conclusione del progetto".

4. IMPEGNI ACCESSORI PREVISTI PER LE SINGOLE OPERAZIONI

Il presente paragrafo riporta le tabelle riferite alle Operazioni:

- Tabella 1: Misura 2 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 2.1.01- INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA AZIENDALE- VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- Tabella 2: Misura 4 – Impegni accessori operazione 4.1.03 – INCENTIVI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE O RICONVERSIONE DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- Tabella 3: MISURA 4 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 4.4.01- INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI PRIORITARIAMENTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- Tabella 4: Misura 8 – IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 8.1.01 - SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO – VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE (per i beneficiari aderenti al bando n. 3035/ 2019);
- Tabella 5: Misura 19 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 19.3.01 – COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRASNAZIONALE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE.

Nelle sottoelencate tabelle sono riportati gli impegni accessori previsti dai bandi delle Operazioni il cui rispetto è verificato dai funzionari dell'Amministrazione competente durante i controlli a seguito di una domanda di pagamento di saldo ed ex post nell'ambito del PSR 2014 - 2020.

Gli impegni accessori che prevedono un complementare impegno essenziale sono identificati nelle sotto riportate tabelle con un asterisco (*).

TABELLA 1: MISURA 2 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 2.1.01- INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA AZIENDALE- VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto dal d.d.u.o. n. 6354 del 05/07/2016 e smi.	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Operazione
2	Presentare la domanda di saldo del contributo ENTRO il termine previsto dal bando a cui si è aderito. (*)	(1)	(1)	(1)	Operazione
3	Iniziare e comunicare la data di avvio delle attività di consulenza, secondo le tempistiche previste dal bando a cui si è aderito.	(1)	(1)	(1)	Operazione
4	Contrattualizzare tutto il personale coinvolto e comunicare la stessa contrattualizzazione, secondo le tempistiche previste dal bando a cui si è aderito.	(1) il personale è stato contrattualizzato MA non è stata comunicata la contrattualizzazione (3) non tutto il personale è stato contrattualizzato	Segue la gravità	Segue la gravità	Operazione

TABELLA 2: MISURA 4 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 4.1.03 – INCENTIVI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE O RICONVERSIONE DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto dal d.d.u.o. n. 6354 del 05/07/2016 e smi, in particolare attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica ² .	(1) cartellonistica/informazioni incomplete (3) cartellonistica/informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Operazione
2	Presentare la domanda di saldo del contributo ENTRO il termine previsto dal bando a cui si è aderito. (*)	(1)	(1)	(1)	Operazione
3	Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	(5)	(3)	(5)	Operazione

² Si precisa che l'obbligo di mantenere targhe e cartelloni informativi leggibili e in buone condizioni vale per due anni dalla data del collaudo finale, come previsto dal decreto n. 6354 del 5 luglio 2016 "Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" e smi. Dopo tale termine l'impegno non deve più essere verificato nel corso dei controlli ex post.

TABELLA 3: MISURA 4 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 4.4.01- INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI PRIORITARIAMENTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE						
Tipologie intervento	GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
PER TUTTE	1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto dal d.d.u.o. n. 6354 del 05/07/2016 e smi, in particolare attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica ³ .	(1) cartellonistica/informazioni incomplete (3) cartellonistica/informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Operazione
PER TUTTE	2	Presentare la domanda di saldo del contributo ENTRO il termine previsto dal bando a cui si è aderito. (*)	(1)	(1)	(1)	Operazione

³ Si precisa che l'obbligo di mantenere targhe e cartelloni informativi leggibili e in buone condizioni vale per due anni dalla data del collaudo finale, come previsto dal decreto n. 6354 del 5 luglio 2016 "Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" e smi. Dopo tale termine l'impegno non deve più essere verificato nel corso dei controlli ex post.

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2020

Tipologie intervento	GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
FILARI	3 Lunghezza filare	Non ridurre il numero di piante accertate a collaudo per filare (per tutto il periodo di impegno) (*)	Segue entità	(1) Riduzione del numero di piante compreso tra il 3% e 5% (3) Riduzione del numero di piante > del 5% fino al 10% compreso (5) Riduzione del numero di piante > 10% e < o uguale al 20% (o a 15%, se fallanze interessano una superficie contigua)	(3) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo (1) In tutte le altre zone	Singolo filare (ripetere pesatura per ogni filare) NB – Se per un singolo filare viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sul singolo filare. Se la stessa inadempienza si riscontra su più filari che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull'intera tipologia di intervento.
	4 Numero specie	Non diminuire il numero di specie accertate a collaudo per filare (per tutto il periodo di impegno)	Segue entità	<u>Per filari da 2 a 4 specie:</u> (3): diminuzione di 1 specie rispetto al numero di specie collaudato (5): > 1 specie persa dopo il collaudo <u>Per filari maggiori di 5 specie:</u> (1): 1 specie persa (3): 2 o 3 specie perse (5): più di 3 specie perse	(3) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo (1) In tutte le altre zone	Singolo filare (ripetere pesatura per ogni filare)

Tipologie intervento	GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
SIEPE	5 Lunghezza siepe	Non ridurre il numero di piante accertate a collaudo per ciascuna siepe (per tutto il periodo di impegno) (*)	Segue entità	(1) Riduzione del numero di piante compreso tra il 3% e 5% (3) Riduzione del numero di piante > del 5% fino al 10% compreso (5) Riduzione del numero di piante > 10% e < o uguale al 20% (o a 15%, se fallanze interessino una superficie contigua)	(3) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo (1) In tutte le altre zone	Singola siepe (ripetere pesatura per ogni siepe) NB – Se per una singola siepe viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sulla singola siepe. Se la stessa inadempienza si riscontra su più siepi che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull'intera tipologia di intervento.
	6 Numero specie	Non diminuire il numero di specie collaudate per ciascuna siepe (per tutto il periodo di impegno) ⁴	Segue entità	<u>Per siepi da 5 a 8 specie:</u> (1): 1 specie persa (3): 2 specie persa (5): > 2 specie persa <u>Per siepi maggiori di 8 specie:</u> (1): 1 - 2 specie persa (3): 3 specie perse (5): 4 o più di 4 specie	(3) Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo (1) In tutte le altre zone	Singola siepe (ripetere pesatura per ogni siepe) NB – Se per ogni singola siepe rimangono meno di 4 specie, il premio non viene riconosciuto sulla singola siepe. Se la stessa inadempienza si riscontra su più siepi che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull'intera tipologia di intervento.
PROTEZIONE DA	7 Gestione e recinzioni	Posizionare cartelli informativi come previsto dal bando, sfalciare la zona sottostante la recinzione, eliminare elementi di dispersione della corrente elettrica	(1) se non realizzato un impegno (3) se non realizzati 2 o 3 impegni	Segue la gravità	Segue la gravità	Intervento

⁴ Il GED viene calcolato, fermo restando il mantenimento del n° minimo di specie previsto dalle condizioni di ammissibilità.

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2020

FAUNA SELVATI CA	8 Cani da guardia nia	Posizionare cartelli informativi come previsto dal bando, per segnalare la presenza dei cani e informare sul comportamento da tenere	(1)	(1)	(1)	Intervento

TABELLA 4: MISURA 8 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 8.1.01 – SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE (per beneficiari aderenti al bando n. 3035/ 2019)					
GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto dal d.d.u.o. n. 6354 del 05/07/2016 e smi, in particolare attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica ⁵ .	(1) cartellonistica/informazioni incomplete (3) cartellonistica/informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Operazione
2	Effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.), previste nel piano di impianto e eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli.	(1)	(1)	(1)	Tipologia di intervento
3	Non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (da comunicare preventivamente via PEC a Regione Lombardia) e salvo nel caso di pascolo delle greggi transumanti.	(3)	(3)	(3)	Tipologia di intervento
4	Contenere le infestanti attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno).	(1)	(1)	(1)	Tipologia di intervento
5	Per tipologia di intervento A - dal 4° anno d'impegno; Per tipologia B – dal 7° anno d'impegno: non ridurre la superficie impiantata al di sotto del 20% ⁶ rispetto alla superficie collaudata ⁷ . (*)	(3)	(3)	(3)	Tipologia di intervento

⁵ Si precisa che l'obbligo di mantenere targhe e cartelloni informativi leggibili e in buone condizioni vale per due anni dalla data del collaudo finale, come previsto dal decreto n. 6354 del 5 luglio 2016 "Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" e smi. Dopo tale termine l'impegno non deve più essere verificato nel corso dei controlli ex post.

⁶ Si precisa che tale impegno, modificato rispetto a quanto indicato d.d.s. n. 19306/2018 si applica a tutti i beneficiari dell'Operazione 8.1.01, compreso i soggetti che hanno aderito ai bandi precedenti al 2019.

⁷ Una riduzione della superficie al di sotto del 3% (escluso) non comporta l'applicazione di penalità.

TABELLA 5: MISURA 19 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 19.3.01 – COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRASNAZIONALE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto dal d.d.u.o. n. 6354 del 05/07/2016 e smi	(1): informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Operazione
2	Presentare la domanda di saldo del contributo ENTRO il termine previsto dal bando a cui si è aderito. (*)	(1)	(1)	(1)	Operazione
3	Presentare una relazione di monitoraggio semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno) riguardante lo stato di avanzamento fisico e finanziario di tutte le iniziative finanziate col progetto ENTRO i termini previsti dal bando a cui si è aderito.	(3) Mancata presentazione di una relazione (5) Mancata presentazione di più di una relazione	Segue la gravità	(3)	Operazione

5. IMPEGNI ACCESSORI PREVISTI PER LE OPERAZIONI IMPLEMENTATE CON I PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL

I Piani di sviluppo locale (PSL) attuati dai gruppi di azione locale (GAL), prevedono l'attivazione di bandi per il finanziamento di progetti coerenti con quanto indicato dal Reg. UE n. 1305/2013, valorizzando la specificità dei territori ricadenti nell'ambito dei GAL.

Le riduzioni ed esclusioni dai contributi/premi nel caso non vengano rispettati gli impegni e gli obblighi previsti dalle operazioni attivate nell'ambito dei PSL sono le medesime di quelle previste per il PSR Lombardia 2014-2020 e definite nel d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018 e integrate con quanto previsto con questo atto.

In particolare, gli impegni accessori previsti dai bandi delle Operazioni attivate con PSL sono i medesimi di quelli previsti dai bandi delle Operazioni del PSR, di conseguenza i livelli di gravità, entità e durata sono gli stessi. L'Operazione 7.2.01 GAL "Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali" prevede un impegno accessorio aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal bando attivato con il PSR, viene quindi riportato nella sottoelencata tabella.

Per le Operazioni che i GAL intendono attivare e NON previste nel PSR Lombardia vengono di seguito definiti i livelli di gravità, entità e durata, nonché il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

In particolare, il presente paragrafo riporta le tabelle riferite alle Operazioni:

- Tabella A: Misura 6 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 6.2.01- AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI GIOVANE IMPRENDITORIA- VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- Tabella B: Misura 6 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 6.4.03- CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE NELLE AREE RURALI- VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE;
- Tabella C: Misura 7 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 7.2.01 - INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE LOCALI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

TABELLA A: MISURA 6 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 6.2.01 AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI GIOVANE IMPRENDITORIA - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
1	Presentare la domanda di pagamento della II rata ENTRO il termine previsto dal bando a cui si è aderito. (*)	(1)	(1)	(1)	Operazione
2	Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.	(5)	(3)	(5)	Operazione

GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
3	Raggiungere completamente più di uno degli obiettivi previsti dal Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale	<p>(1) Mancato raggiungimento di un obiettivo previsto con più di 2 obiettivi previsti dal piano e di 2 obiettivi su 5 previsti;</p> <p>(3) Mancato raggiungimento di 2 obiettivi su 4 previsti dal piano; di 3 obiettivi su 5 previsti;</p> <p>(5) Mancato raggiungimento di un obiettivo previsto con 2 obiettivi previsti dal piano, di 2 obiettivi su 3 previsti; di 3 obiettivi su 4 e di 4 obiettivi su 5.</p>	<p>(1) Mancato raggiungimento di un obiettivo previsto con più di 2 obiettivi previsti dal piano e di 2 obiettivi su 5 previsti.</p> <p>(3) Mancato raggiungimento di 2 obiettivi previsti su 4 previsti dal piano; di 3 obiettivi su 5 previsti; di 1 obiettivo su 2 previsti; di 2 obiettivi su 3 previsti; di 3 obiettivi su 4 e di 4 obiettivi su 5.</p>	Segue la gravità	Operazione

TABELLA B: MISURA 6 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 6.4.03 - CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE NELLE AREE RURALI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto dal d.d.u.o. n. 6354 del 05/07/2016 e smi, in particolare attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica ⁸ .	(1): cartellonistica/informazioni incomplete (3) cartellonistica/informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Operazione
2	Presentare la domanda di saldo del contributo ENTRO il termine previsto dal bando a cui si è aderito. (*)	(1)	(1)	(1)	Operazione

⁸ Si precisa che l'obbligo di mantenere targhe e cartelloni informativi leggibili e in buone condizioni vale per due anni dalla data del collaudo finale, come previsto dal decreto n. 6354 del 5 luglio 2016 "Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" e smi. Dopo tale termine l'impegno non deve più essere verificato nel corso dei controlli ex post.

TABELLA C: MISURA 7 - IMPEGNI ACCESSORI OPERAZIONE 7.2.01 - INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE LOCALI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI ACCESSORI	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto dal d.d.u.o. n. 6354 del 05/07/2016 e smi, in particolare attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica ⁹ .	(1): cartellonistica/informazioni incomplete (3) cartellonistica/informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Operazione
2	Presentare la domanda di saldo del contributo ENTRO il termine previsto dal bando a cui si è aderito. (*)	(1)	(1)	(1)	Operazione
3	Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.	(5)	(3)	(5)	Operazione

⁹ Si precisa che l'obbligo di mantenere targhe e cartelloni informativi leggibili e in buone condizioni vale per due anni dalla data del collaudo finale, come previsto dal decreto n. 6354 del 5 luglio 2016 "Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" e smi. Dopo tale termine l'impegno non deve più essere verificato nel corso dei controlli ex post.